

IN EVIDENZA



PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
IL DECRETO AIUTI-QUATER (DL 176/2022)

CAMPAGNA DI ISCRIZIONE A SAN.ARTI. 2023

INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE
SETTORI E PROFESSIONI CON DISPARITÀ
DI GENERE 2023

Licenze

- **Cedes** avviatissima ultratrentennale attività di autoriparazioni in Comune di Premariacco, senza presenza di dipendenti. Per informazioni contattare il numero 340 5400192
- **Vendesi** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedes** avviatissima attività di barbiere in comune di Montebelluna. Per informazioni 333 6794164
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559

Immobili / Proprietà

- **Vendesi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 347 1425409.
- **Cedes** a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393 7318498 ore serali.
- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonate solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Piasan di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, manigliera, ecc...). Per Info 337 435625.

- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043

Varie

- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), **ricerca** un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per informazione contattare tel. 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
- **Vendesi** attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiere a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per informazioni telefonare al numero 335 1442019"
- **Vendo** in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXII - N. 11 - 2022

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Rachele Francescutti, Massimiliano Martinello, - Raffaella Pompei, Claudio Scialino, Oliviero Peverè, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Convertito in legge il Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022)	pag. 4
Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti-quater (DL 176/2022)	pag. 4
Ripristinato lo sconto sul gasolio per il mese di dicembre 2022	pag. 6
Anche per ottici invio dati spese sanitarie	pag. 6

Scadenze lavoro

Scadenze contrattuali	pag. 6
Scadenze del mese di gennaio 2023	pag. 7

Contratti

CCRL FVG del settore Alimentare e Panificazione, opzione welfare contrattuale entro il 20 gennaio	pag. 8
CCRL FVG settore Legno-Arredo, a gennaio opzione welfare contrattuale e richieste di rimborso delle prestazioni al Fondo di Categoria	pag. 8
CCRL Edilizia ed Affini FVG, rinnovo 30 novembre 2022	pag. 10
Confartigianato Cinema e Audiovisivo - sottoscritto il CCNL Generici Cinema, Pubblicità e TV	pag. 12

Normativa del lavoro

Incentivo assunzione donne - Settori e professioni con disparità di genere 2023	pag. 13
Campagna di iscrizione a SAN.ARTI. 2023 per i familiari dei lavoratori dipendenti e per titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane e loro familiari	pag. 14

Categorie

Direttive vincolanti FVG: richiami sulle compensazioni prezzi	pag. 14
Obbligo polizza assicurativa per immobili in costruzione	pag. 17

Ambiente e sicurezza

Etichettatura ambientale degli imballaggi: si parte il 1° gennaio 2023	pag. 18
Autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera: scadenza nel 2023	pag. 18
Notifica preliminare dei cantieri edili: dal 1° gennaio 2023 la trasmissione è solo telematica	pag. 18
Nomina del consulente ADR per gli speditori a partire da gennaio: la posizione di Confartigianato	pag. 19

Convertito in legge il Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022)

Con la legge 175 del 17/11/2022 è stato convertito il Decreto Legge 144 del 23/9/2022 (Decreto Aiuti-ter) con cui sono state introdotte le disposizioni già evidenziate a pag.4 del notiziario Informimpresa n. 9.

Tra le novità inserite in sede di conversione si segnala lo stanziamento di risorse per finanziare contributi contro il "caro carburanti" a favore del settore dell'autotrasporto

di merci e dei servizi di trasporto di persone su strada e contro il rincaro di energia elettrica e gas naturale a favore di ETS, NLUS, OdV, APS, impianti sportivi, cinema, teatri, istituti e luoghi di cultura.

Sono previsti appositi decreti attuativi per la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di assegnazione delle risorse stanziate.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti-quater (DL 176/2022)

Sulla G.U. n. 270 del 18/11/2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 176 del 18/11/2022, in vigore dal 19/11/2022 di cui si evidenziano le principali novità di carattere fiscale, segnalando che in fase di conversione in Legge (non ancora avvenuta al momento della redazione del presente articolo) possono subire delle modifiche.



NOVITÀ IN TEMA DI SOSTEGNI PER IL RINCARO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

Con il decreto vengono riconosciuti anche per il mese di dicembre 2022 crediti d'imposta, utilizzabili in F24 o cedibili a terzi, non soggetti ad IRPEF, IRES e IRAP, a favore delle imprese che nel terzo trimestre 2022 hanno riscontrato un aumento delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica o gas superiore al 30% rispetto a quelle del terzo trimestre 2019.

In particolare vengono previste le seguenti misure:

- a favore delle imprese diverse da quelle energivore, con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, credito di imposta pari al 30% delle spese per l'acquisto di energia effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 (spetta nel caso in cui i costi medi per kW/h della componente energia elettrica del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del terzo trimestre 2019);
- credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 40%

delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022 spettante nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019;

- credito d'imposta a favore delle imprese energivore di importo pari al 40% delle spese per l'acquisto di energia effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 che spetta nel caso in cui i costi medi per kW/h della componente energia elettrica del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del terzo trimestre 2019);
- credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022 spettante nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Viene stabilito al 30/6/2023 il termine entro cui utilizzare nel modello F24 i crediti per il caro gas e caro energia elettrica spettanti per il terzo trimestre 2022, per il bimestre ottobre-novembre 2022 e per il mese di dicembre 2022.

Viene stabilito che entro il 16/3/2023 i beneficiari dei suddetti crediti d'imposta relativi al 3° e 4° trimestre 2022, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, con modalità e contenuto da stabilirsi con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, l'importo del credito maturato nel 2022 e non ancora fruito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito stesso.

Viene introdotta per le imprese, in alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per i rincari di energia elettrica e gas previsti per i periodi corrispondenti, la possibilità di chiedere alle imprese fornitrici la rateizzazione degli importi dovuti per la componente energetica e per il gas naturale con riferimento alle bollette relative ai consumi del periodo 1/10/2022 – 3/3/2023 fatturati entro il 30/9/2023.

NOVITÀ IN TEMA DI SUPERBONUS DEL 110%

Il Decreto Legge n.176/2022 introduce le seguenti importanti novità per il superbonus.

Per gli interventi condominiali e per quelli equiparati (ossia eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nel 2023 la detrazione delle spese per gli interventi ammessi al superbonus, scende dal 110% al 90%, mentre è confermata nella misura del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025 (la detrazione resta però confermata nella misura del 110% anche per il 2023 la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA – risulti effettuata alla data del 25 novembre 2022, con delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata prima di tale data, oppure per gli interventi che di demolizione e ricostruzione per i quali alla data del 25/11/2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo).

Per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari ed edifici equiparati (ossia quelle che pur essendo situate all'interno di edifici plurifamiliari siano funzionalmente indipendenti e dispongano di accesso autonomo dall'esterno, tenendo conto che tale equiparazione è prevista solo per gli interventi di superbonus per il risparmio energetico):

- la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, se entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus;
- per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, purchè ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (come usufrutto o diritto di abitazione, mentre il superbonus non compete più ai detentori degli immobili in base a contratto di locazione o comodato, né ai familiari conviventi);
 - l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
 - il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato con le particolari modalità previste dal nuovo comma 8-bis.1 inserito nell'art.119 del DL 34/2020, (il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge, o dal soggetto legato da unione civile, o dal convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dagli altri familiari presenti nel suo nucleo familiare che siano fiscalmente a carico nell'anno di sostenimento della spesa, per un numero ottenuto dalla somma dei seguenti valori: 1 per il contribuente, 1 per il coniuge o soggetto equiparato, 0,5 per un ulteriore familiare, oppure 1 in presenza di due ulteriori familiari, oppure 2 in presenza di tre o più ulteriori familiari).

Contributo per il superbonus per i contribuenti con redditi più bassi



Per gli interventi su immobili B/1 – B/2 – D/4 di Onlus / ODV / APS esercenti attività di servizi socio-sanitari e assistenziali (interventi previsti al comma 10-bis del citato art. 119 del DL 34/2020) la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31/12/2025.

In relazione all'abbassamento dal 110% al 90% della misura del superbonus, per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato come sopra indicato) viene prevista la corresponsione di un contributo per fronteggiare le spese per interventi condominiali e per quelli sulle singole unità effettuati nel 2023, che verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 18/01/2023.

Viene introdotta la possibilità di rateizzare il credito acquisito mediante sconto in fattura o cessione, in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 per le spese 2020 e 2021 oppure 4 per le spese 2022) per i crediti non ancora utilizzati risultanti da comunicazioni di opzione inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2022. Per procedere a tale rateizzazione il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura o il cessionario deve inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione secondo le modalità stabilite nel provvedimento che verrà emanato dall'Agenzia delle Entrate. La quota non utilizzata nell'anno non è rimborsabile né può essere fruita negli anni successivi.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEL REGISTRATORE TELEMATICO ALLA NUOVA LOTTERIA ISTANTANEA DEGLI SCONTRINI

Viene previsto un credito d'imposta di massimo 50 euro per apparecchio a fronte delle spese sostenute nel 2023 per adeguare i registratori telematici alla nuova lotteria istantanea degli scontrini. Il credito può essere utilizzato in F24 a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

WELFARE AZIENDALE PER I LAVORATORI

L'esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale viene riconosciuta per il 2023 entro il limite complessivo di 3.000 euro, anziché di 600 come previsto nel testo previgente. In caso di superamento del limite, l'intero importo è incluso nel reddito imponibile, compresa quindi anche la quota di valore inferiore al limite stesso.

Ripristinato lo sconto sul gasolio per il mese di dicembre 2022

Poiché la nuova aliquota sul gasolio (euro 467,40 euro per mille litri) torna ad essere superiore a quella a suo tempo fissata dalle norme previste per l'impiego agevolato (403,22 euro per mille litri), l'Agenzia delle Dogane nella circolare n.42 del 30 novembre conferma che per il periodo che va dal 1° dicembre e fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile riattivare il meccanismo del rimborso accise per un valore pari a 64,18 euro per mille litri (valore dato dalla differenza tra le due aliquote sopra menzionate). Le imprese di trasporto potranno quindi presentare la dichiarazione di rimborso con riguardo ai litri di gasolio consumati nel predetto periodo.



Anche per ottici invio dati spese sanitarie

Con Decreto MEF 28 novembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2022, n. 287, viene esteso anche agli esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività 47.78.20, primario o secondario, "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia" l'obbligo di inviare i dati al Sistema tessera sanitaria.

Per le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, la trasmissione dei dati, da parte dei suddetti soggetti, dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi, invece, la trasmissione avverrà entro le scadenze prestabilite per gli altri soggetti obbligati.



Scadenze Lavoro

Scadenze contrattuali

CCNL PULIZIE ARTIGIANATO

Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) – una tantum



A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a **15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a dicembre 2024**. Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.



Scadenze del mese di gennaio 2023

SCADENZE NORMATIVE

10 gennaio	Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a ottobre, novembre e dicembre 2021 (Fonti: circolare INPS n. 17 del 06.02.2020)
15 dicembre – 15 gennaio	Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: le aziende verseranno l'importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2022 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 04 I 03032 12301 01 000 000 3839 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, acceso presso CREDEM BANCA - FILIALE DI UDINE - Viale del Ledra 108/1 (Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)
gennaio	Riduzione contributiva INPS settore edile: le aziende del settore edile possono inviare le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l'anno 2022 pari all'11,50% esclusivamente in via telematica il modulo "Rid-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende - sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nelle denunce contributive Uniemens nel periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva fino al 15 febbraio 2023. (Fonti: circolare INPS n.123 del 28.10.2022)
20 gennaio	Opzione Welfare CCRL FVG Alimentare/Panificazione: il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota pari a 10,00€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare
20 gennaio	Opzione Welfare CCRL FVG Legno: il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota pari a 20,00€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare
25 gennaio	CCRL FVG Legno: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle prestazioni fruito nel 2021 per: - opzione welfare del lavoratore, - sostegno economico della maternità/paternità, - sostegno economico per malattie superiori a 8 giorni per titolare/legale rappresentante/collaboratori familiari, soci. (Fonti: CCRL del settore Legno del 03.04.2017)
31 gennaio	Invio del prospetto disabili: i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti devono inviare in via telematica il prospetto riepilogativo esclusivamente se avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva rispetto a quanto inviato l'anno precedente con l'indicazione della situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedenti (Fonti: art. 9, c.6, L. 68/99)
31 gennaio	Comunicazione utilizzo contratti di somministrazione: comunicazione annuale dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2022 tra azienda utilizzatrice e Agenzia di Somministrazione (Fonti: art. 36 D.Lgs. 81/2015, nota Ministero del Lavoro P.S. prot. 12187 del 03.07.2012)



CCRL FVG del settore Alimentare e Panificazione, opzione welfare contrattuale entro il 20 gennaio

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane dei settori Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia del 01.01.2018 ha previsto che il lavoratore può esercitare l'opzione welfare entro il 20 gennaio di ciascun anno.

Il CCRL prevede infatti che il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) pari a 10,00€ lordi mensili per destinarla a prestazioni di welfare, quali:

- integrazione alla contribuzione da versare alla previdenza complementare;
- rimborso di spese sostenute dal lavoratore per prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- rimborso di spese sostenute dal lavoratore per costi sostenuti a favore dei propri figli relativi a servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare (quali rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici,

- servizio di trasporto scolastico, gite didattiche e visite di istruzione), compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali, per borse di studio e servizi di baby sitting
- d. check up medico per finalità sanitarie;
- e. buoni spesa e buoni carburante mensili/bimestrali/trimestrali.

Il CCRL dettaglia le modalità di fruizione delle diverse prestazioni.

L'art. 12 del CCRL "Previdenza complementare" prevede che qualora il lavoratore decida di versare il premio previsto con l'opzione welfare alla previdenza complementare il contributo a carico dell'azienda previsto dal CCNL è incrementato dello 0,10% per il periodo di validità della scelta.

(Fonti: CCRL per i dipendenti delle imprese del settore Alimentare e della panificazione per i lavoratori del Friuli Venezia Giulia del 01.01.2018)

CCRL FVG settore Legno-Arredo, a gennaio opzione welfare contrattuale e richieste di rimborso delle prestazioni al Fondo di Categoria

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017 ha previsto che il lavoratore deve **esercitare l'opzione welfare sul Premio di Risultato Territoriale entro il giorno 20 gennaio 2023**, a valere per l'intera annualità, anche se l'ha già esercitata per l'anno precedente.

Nel caso di assunzione in corso d'anno l'opzione welfare dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione.

Si ricorda che l'opzione **welfare** offre la facoltà ai lavoratori di scegliere se destinare 20,00€ mensili del Premio di Risultato Territoriale già erogato in busta paga a prestazioni di welfare, al quale si aggiungono 5,00€ mensili a carico del Fondo di Categoria.

Le prestazioni di welfare verranno corrisposte dall'impresa al lavoratore che ne ha fatto richiesta in un'unica soluzione **entro il mese di gennaio** dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, unitamente alle competenze terminative. Qualora la somma destinata alle prestazioni non dovesse essere del tutto o in parte fruita dal lavoratore come servizio di welfare, verrà restituita allo stesso. Il Libro Unico del Lavoro avrà evidenza dell'importo di Welfare mensilmente maturato dal lavoratore come anche di quanto corrisposto allo stesso nel mese di gennaio di ciascun anno.



Richieste di rimborso delle prestazioni al Fondo di Categoria

Sono inoltre in scadenza nel mese di gennaio 2023 i termini per la richiesta di rimborso delle prestazioni fruita nel corso dell'anno 2022.

I rimborsi erogati da Ebiart saranno corrisposti a condizione che:

- sussista certificazione che è stato corrisposto il pagamento al lavoratore/lavoratrice per gli interventi di rimborso richiesti,
- l'azienda rispetti in tutte le sue parti il CCNL e il CCRL vigenti;
- l'azienda sia in regola con i versamenti al Fondo regionale di categoria ed alla bilateralità nel biennio prece-



dente dovuti in forza della contrattazione di primo e secondo livello o regolarizzi la propria posizione. Nel caso di azienda di nuova costituzione non è richiesta la regolarità biennale.

WELFARE CONTRATTUALE

(articoli 4 lettera g. e 13)

Il Fondo rimborsa il trattamento economico aggiuntivo anticipato dall'azienda nell'anno 2022 pari a € 5,00 mensili per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione welfare di cui all'articolo 13 del CCRL 3 aprile 2017.

L'azienda presenterà richiesta di rimborso della prestazione inviando il modello "WEL/Legno" (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **25 del mese successivo** a quello in cui ha **erogato la prestazione** economica a favore del lavoratore/lavoratrice. Il Fondo erogherà la prestazione all'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA MATERNITÀ/PATERNITÀ PER LA DITTA E PER LA LAVORATRICE MADRE O IL LAVORATORE PADRE

(articolo 4 lettera i)

Il Fondo eroga un importo una tantum a sostegno economico della maternità/paternità sia in favore della lavoratrice/lavoratore sia in favore dell'azienda di cui sono dipendenti.

Per i figli nati nel 2022, avuti in adozione/affidamento, l'azienda presenterà richiesta della prestazione inviando il modello "MAT/Legno" e l'autodichiarazione predisposta (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **25 gennaio dell'anno successivo** alla nascita dei figli inviando via mail la domanda all'Ebiart.

Il Fondo, per il tramite dell'azienda, erogherà:

- alla lavoratrice/lavoratore un importo una tantum di € 1.000,00 lordi
- alla lavoratrice/lavoratore un importo una tantum di € 2.000,00 lordi nel caso di parto gemellare o adozione/affidamento gemellare
- l'importo verrà corrisposto ad uno solo dei genitori (ha carattere cumulativo)
- il contributo a favore dell'impresa è pari a € 1.000,00, anche nel caso di parto gemellare.

Il contributo a favore:

- della lavoratrice/lavoratore è dovuto a prescindere dalla fruizione dei relativi congedi
- dell'impresa è subordinato alla fruizione da parte della lavoratrice del congedo di maternità o da parte del lavoratore del congedo di paternità ai sensi dell'art. 2 c.1 lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 151/2001 (si intende astensione dal lavoro da parte del padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre nei casi previsti dalla legge)

Il Fondo erogherà all'azienda la prestazione economica a favore sia della lavoratrice/lavoratore sia dell'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'azienda erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile, dando riscontro all'Ente Bilaterale trasmettendo copia della busta paga attestante l'avvenuta corresponsione alla lavoratrice/lavoratore.

SOSTEGNO ECONOMICO DI MALATTIA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/ COLLABORATORE FAMILIARE/SOCIO LAVORATORE PRESTANTI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO L'IMPRESA

(articolo 4 lettera b) del CCRL 3 aprile 2017)

Il Fondo erogherà all'impresa/società le seguenti prestazioni: **€ 100,00** per malattie da 8 a 20 giorni documentati - **€ 180,00** per malattie oltre i 20 giorni.

L'azienda presenterà richiesta di rimborso della prestazione inviando il modello "MAL./Titolari/Legno" - (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **25 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui sono accorsi gli eventi morbosi, con allegata copia della certificazione medica.

Il Fondo erogherà la prestazione economica all'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica della regolarità con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente, con facoltà di richiedere i documenti in originale.

Il numero massimo di eventi indennizzabili è determinato dal numero di quote versate al Fondo Regionale di Categoria nell'anno di riferimento (01.01-31.12) ed indipendentemente dal fatto che gli eventi morbosi siano riferiti al titolare/legale rappresentante e/o al o ai collaboratori familiari e/o al o ai soci lavoratori.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI OPERAI

(articoli 4 lettera a) e 10 del CCRL 3 aprile 2017)

L'azienda presenterà richiesta di rimborso per il 2° ed il 3° giorno di carenza, se continuativi e lavorativi, in caso di malattia di durata fino a 7 giorni dei soli lavoratori operai e apprendisti operai, inviando il modello "MAL/Legno" - (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **giorno 25 del mese successivo** in quello in cui ha avuto termine l'**evento** morbo, con allegata copia della certificazione medica e copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore del mese nel quale la malattia è stata retribuita, evidenziata come "CARENZA EBIART".

Il rimborso è l'imponibile lordo del 2° e 3° giorno (retribuzione da prendere in considerazione è onnicomprensiva e mensile, divisore 174), assommato ai contributi previdenziali ed assistenziali aziendali.

Il Fondo erogherà la prestazione all'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà di richiedere i documenti in originale.

(Fonti: CCRL dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del FVG del 03.04.2017, accordo sindacale attivazione prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria e Regolamento CCRL del 27.04.2017)



CCRL Edilizia ed Affini FVG, rinnovo 30 novembre 2022

In data **30 novembre 2022** è stato sottoscritto tra Confartigianato Imprese FVG, C.N.A. Friuli Venezia Giulia e FENEAL – UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa del Friuli Venezia Giulia con vigenza triennale **a valere dal 1° dicembre 2022**.

Di seguito le novità principali:

• **ART. 4 - Sicurezza sul lavoro**

È stato introdotto l'obbligo di invio del verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS da parte dell'impresa alla Scuola Edile di riferimento. Tale obbligo è condizione fondamentale per beneficiare della decontribuzione sulla quota relativa agli RLST che resta dovuta, sino al momento dell'invio della documentazione.

• **ART. 5 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali – R.L.S.T.**

Le parti hanno convenuto che, a decorrere **dal 1° febbraio 2023** l'aliquota contributiva per il servizio R.L.S.T. in capo alle imprese iscritte alle Casse Edili operanti in Friuli-Venezia Giulia ed applicanti il CCRL in esame è fissata nella misura unica per tutte dello **0,15%** da calcolarsi sull'imponibile contributivo da versarsi alla Cassa Edile.

• **ART. 8 - Fondo Regionale per il Comparto Edile Artigiano**

nell'ottica di valorizzare il ruolo delle Commissioni Paritetiche per attuare gli obiettivi perseguiti dal Fondo costituito con il CCRL del 2013, le Parti ne hanno implementato l'attività le novità introducendo i punti **d)** ed **e)**.

In forza dei nuovi punti, le Commissioni Bilaterali costituite presso le Sedi Territoriali delle Casse Edili:

- diventano sede preferenziale per la stipula di qualsiasi tipo di accordo personale e/o collettivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo accordi per indennità di mensa, reperibilità, cassa integrazione, indennità di trasferta avente ad oggetto importi diversi da quelli contrattualmente previsti).
- assumono competenza per l'utilizzo del contratto a termine, la flessibilità di orario, il lavoro a turni, l'articolazione plurisettimanale dell'orario di lavoro e la banca ore.

• **ART. 9 - Trasferta giornaliera**

sono stati rivisti gli importi di trasferta oraria e giornaliera nei seguenti termini:

- **€ 1,75 orari** (per un massimo di 8 ore giornaliere, pari ad un importo massimo di **€ 14,00**) per prestazioni eseguite oltre i 10 km e fino a 20 km;
- **€ 2,25 orari** (per un massimo di 8 ore giornaliere,

pari ad un importo massimo di **€ 18,00**) per prestazioni eseguite oltre i 20 km e fino a 30 km;

- **€ 2,75 orari** (per un massimo di 8 ore giornaliere, pari ad un importo massimo di **€ 22,00**) per prestazioni eseguite oltre i 30 km;
- **€ 3,10 orari** (per un massimo di 8 ore giornaliere, pari ad un importo massimo di **€ 24,80**) per trasferte plurigiornaliere con pernottamento in luogo. In tal caso l'impresa, oltre all'eventuale rimborso delle spese di trasporto, è tenuta a sostenere direttamente il costo del vitto serale e dell'alloggio.

• **ART. 10 - Trasporto**

il CCRL ha adeguato l'indennità di trasporto secondo i seguenti importi:

- **€ 2,00 giornalieri** quando la residenza e l'abituale dimora dell'operaio disti **oltre 15 km e sino a 35 km** dal luogo di lavoro o dal punto di raccolta
- **€ 2,75 giornalieri** quando la residenza e l'abituale dimora dell'operaio disti **oltre 35 km** dal luogo di lavoro o dal punto di raccolta.

Per il solo territorio di Trieste, al pari di quanto già previsto nel previgente CCRL le spese di trasporto sono ragguagliate al conto dell'abbonamento mensile ai servizi pubblici di tutta la rete servita dalla società locale di trasporti. Gli importi corrisposti a titolo di trasporto non vanno computati ai fini dell'accantonamento presso la Cassa Edile. Nulla è dovuto all'operaio che si rifiuti di usufruire del trasporto organizzato dall'impresa.

• **ART. 11 - Mensa**

Il valore convenzionale del pasto, da intendersi come contro valore economico concordato tra le Parti in caso di inadempienza da parte dell'azienda nella fornitura del pasto è stato pattuito in **€ 12,00** per ogni giornata in cui il pasto è dovuto al lavoratore e quindi per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle per cui si realizza anche dopo la pausa meridiana.

Il mancato riconoscimento del diritto al pasto caldo costituisce inadempienza contrattuale eccezion fatta nel caso in cui il lavoratore rinunci per iscritto ad avvalersi del pasto caldo e/o del servizio di mensa comunque messo a disposizione dall'azienda e che **tale rinuncia, debitamente motivata e sia certificata dalla Commissione costituita ex art. 8 del CCRL.** In questa ipotesi di oggettiva impossibilità della fornitura del pasto caldo certificata dalla Commissione è prevista un'indennità sostitutiva giornaliera di mensa pari a **€ 8,00** da erogarsi anche con buoni elettronici.

• **ART. 12 - Indennità di guida**

Ai lavoratori che conducono i mezzi dell'impresa per il trasporto di altri dipendenti le imprese riconosceranno un'indennità mensile pari ora a:

- **€ 16,00** per percorrenze giornaliera **sino a 35 km**



e

- € 30,00 per percorrenze **oltre i 35 km**
- I suddetti importi non vanno computati ai fini dell'accantonamento presso la Cassa Edile.

• ART. 14 - Indennità per lavori disagiati

il CCRL ha riviste le indennità previste per gli operai comandati a prestare la propria opera in condizioni di disagio nei seguenti importi:

- lavori eseguiti fino a 1.200 m s.l.m.: 8%. Lavori eseguiti ad oltre 1.500 m s.l.m.: 10%. Tale indennità non è dovuta agli operai che risiedono in località situate a quote superiori a 1.000 m s.l.m.
- lavori eseguiti in sospensione su pareti verticali e rocciose: 18%
- lavori di bitumatura stradale: 10%
- caldanisti e pavimentisti (attività costante e continuativa): 8%

Gli importi di cui al presente articolo non vanno computati ai fini dell'accantonamento presso la Cassa edile.

• ART. 15 - Indennità di reperibilità

le parti hanno previsto una specifica indennità giornaliera per l'ipotesi di reperibilità garantita dai lavoratori pari a:

- € 8 per reperibilità notturna e feriale;
- € 10 per reperibilità sabato e festivi.

• ART. 16 - Ferie

a seguire le novità più significative introdotte dalle Parti per la disciplina dell'istituto contrattuale delle ferie:

"qualora il monte ore annuo fosse esaurito, l'impresa potrà concedere, per esigenze del lavoratore, con le stesse modalità uno o più giorni di aspettativa non retribuita.

Per tali giorni il lavoratore non matura il diritto alla retribuzione né il diritto al versamento di contributi (prevendenziali, assistenziali, Cassa Edile).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, preferibilmente nei 12 mesi successivi alla maturazione e comunque non oltre i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Nel limite massimo di 40 ore all'anno, previo esaurimento del monte permessi complessivo, è ammessa la possibilità, su iniziativa del lavoratore, di richiedere all'impresa la fruizione ad ore delle ferie per motivi afferenti la propria sfera personale. La fruizione ad ore delle ferie non è ammessa per motivi organizzativo-produttivi aziendali."

• ART. 18 - Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R.

il nuovo integrativo ha aggiornato l'ammontare dell'E.V.R. nella misura del 6% sui minimi di paga base in vigore dal 01.01.2022 così come indicato nella seguente tabella:

LIVELLO	IMPORTO E.V.R. (quota mensile)
7°	€ 108,29
6°	€ 96,69
5°	€ 80,58
4°	€ 75,19
3°	€ 69,85
2°	€ 62,87
1°	€ 53,72

la corresponsione dell'E.V.R. è subordinata a risultati positivi conseguiti sul piano regionale e riferiti ai parametri già previsti dal precedente CCRL.

La Parti si incontreranno entro la fine del mese di gennaio di ogni anno di vigenza (a decorrere da gennaio 2023) del presente contratto per analizzare i dati econometrici e procedere eventualmente ad una rideterminazione dei valori di E.V.R.

Sulla base della verifica annuale dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento l'elemento variabile della retribuzione verrà erogato in quote mensili.

• ART. 19 - E.V.R. aggiuntivo aziendale

in aggiunta all'E.V.R. di cui all'art. 18) e a prescindere dagli esiti della verifica dei dati econometrici territoriali, la singola impresa che applica il presente contratto è tenuta ad effettuare anche una verifica del proprio andamento aziendale ai fini di un'ulteriore eventuale erogazione salariale mensile di importo variabile, nella misura massima del **3%** sui minimi di paga base in vigore: tale verifica dell'andamento aziendale, considerato nel suo complesso al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale, va eseguita tenendo in considerazione i due seguenti parametri aggiuntivi:

- 1) variazione pari o superiore al 5% rispetto all'anno precedente delle ore denunciate annualmente alla Cassa Edile (depurate dalle ore relative alla cassa integrazione); negli anni successivi, fino al termine della vigenza del presente contratto, l'erogazione è subordinata ad un ulteriore incremento pari o superiore al 2%;
- 2) variazione pari o superiore al 10% del volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste dalla legge; negli anni successivi, fino al termine della vigenza del presente contratto, l'erogazione è subordinata ad un ulteriore incremento pari o superiore al 2%.

Il valore variabile dell'E.V.R. aggiuntivo aziendale è determinato nelle seguenti misure:

- **nulla è dovuto** nel caso in cui entrambi i parametri siano negativi;
- **50%** qualora un solo indicatore faccia registrare una variazione positiva;
- **100%**, nella suddetta misura del 3%, qualora le variazioni di entrambi gli indicatori siano positive.

Per avere diritto alla tassazione agevolata, la verifica degli indicatori aziendali dovrà essere svolta presso le articolazioni territoriali del Comitato Bilaterale sulla Produttività costituito con Accordo del 1.2.2018 presso ogni



Cassa Edile del territorio secondo le modalità previste nell'Accordo stesso.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo quadro territoriale sui premi di risultato nella Regione Friuli Venezia Giulia del 20 aprile 2017, qualora ne sussista la possibilità, i lavoratori potranno ricorrere all'“opzione welfare” scegliendo di avvalersi del tutto o in parte di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) in luogo dell'erogazione in denaro della somma loro spettante a titolo di EVR aggiuntivo aziendale. In tale caso l'erogazione sarà detassata e decontribuita.

Le imprese costituite da meno di due anni non sono tenute alla corresponsione dell'EVR aggiuntivo aziendale. Il calcolo dell'EVR aggiuntivo aziendale va effettuato solo sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate.

• **ART. 20 - Disciplina Soste di lavoro e Recupero**

Il CCRL permette il recupero in tutte le ipotesi di interruzione o soste dell'orario di lavoro dovute a causa impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio o dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore, come ad esempio un evento meteo che impedisca l'inizio dell'attività lavorativa o ne sospenda lo stesso. Nella giornata di interruzione della prestazione lavorativa e per le ore di interruzione, nulla sarà dovuto ma l'impresa dovrà garantire il recupero delle ore perse attraverso prolungamenti di orario nel limite di un'ora al giorno ed entro i cinque giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta l'interruzione. Nel caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana. In questo caso le ore prestate nella giornata di sabato non daranno diritto ad alcuna maggiorazione per straordinario o lavoro festivo.

Il CCRL prevede anche che il lavoratore, nelle ipotesi di cui sopra non possa rifiutare la prestazione lavorativa nel rispetto dei limiti settimanali dell'orario di lavoro se non per comprovate ed oggettive motivazioni. In presenza delle stesse il recupero potrà avvenire entro il

termine massimo e tassativo di dieci giorni lavorativi dal giorno in cui è avvenuta l'interruzione.

• **ART. 21 - Maestro Formatore Artigiano (MfA)**

Qualora il Maestro Formatore Artigiano, in possesso dei requisiti richiesti dal CCNL del 4 maggio 2022 ed iscritto all'elenco dei MfA, abbia partecipato alla formazione pratica dei propri dipendenti nei percorsi professionalizzanti ed obbligatori, che prevedono il passaggio al livello superiore, e la scuola edile abbia certificato la capacità di eseguire in autonomia le opere riferibili alle materie del corso, è riconosciuta una riduzione del contributo alla formazione che l'impresa è tenuta a versare alla Cassa Edile a cui è iscritta.

Tale riduzione vale per 18 mesi dal termine del corso, a decorrere dal momento dell'assegnazione della qualifica. L'ammontare della riduzione contributiva e le modalità di fruizione della stessa saranno definiti dalle Parti con specifico regolamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Regolamento relativo alle modalità di utilizzo delle risorse destinate al “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”.


• **ART. 22 - Premialità contributiva per le imprese che favoriscono processi di qualificazione del personale dipendente**

il CCRL ha previsto una premialità contributiva, il cui ammontare sarà definito con apposito regolamento, per le imprese che denunciano in Cassa Edile, oltre a tutte le ore lavorabili, un numero di operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in forza.

Le imprese fino a tre operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello.

(Fonti: Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa del Friuli Venezia Giulia del 30 novembre 2022)

Confartigianato Cinema e Audiovisivo - sottoscritto il CCNL Generici Cinema, Pubblicità e TV



In data 28 novembre 2022 è stato sottoscritto da Confartigianato Cinema e Audiovisivo, le altre organizzazioni datoriali ed i sindacati dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Generici operanti sui set di ripresa Cineteleaudiovisiva**.

Il CCNL in questione regola i rapporti di lavoro delle cosiddette “**comparse**”, figure presenti nella Produzione cinematografica e televisiva, Pubblicità, Riprese televisive, Videoclips, Web, Documentari, TLP, con esclusione dei fotogrammi e intrattenimento TV.

Il CCNL prevede una specifica classificazione del personale composta da 3 livelli retributivi, le maggiorazioni, orario di lavoro, le indennità specifiche di settore nonché ogni altro aspetto contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Con la firma di questo CCNL, Confartigianato rafforza la sua rappresentanza nel mondo dell'audiovisivo.

(Fonti: CCNL per i Generici dipendenti operanti sui Set di Ripresa Cineteleaudiovisiva 28 novembre 2022)



Incentivo assunzione donne - Settori e professioni con disparità di genere 2023

È stato pubblicato il decreto interministeriale – in allegato – con cui sono stati individuati, per l'anno 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% il valore medio annuo, ciò al fine dell'applicazione degli incentivi per l'assunzione di donne.

I dati sono stati calcolati su base ISTAT sulla media per l'anno 2021. Il ministero ha individuato 3 settori (agricoltura, industria e servizi) e 21 professioni.

Sotto si riportano le tabelle ministeriali per "settori – sezioni Ateco 2007" e "Professioni – CP2011" quest'ultima con particolare riferimento al settore artigiano.

Settori – sezioni Ateco 2007	
Agricoltura	agricoltura
Industria	costruzioni ind. Estrattiva acqua e gestione rifiuti ind. Manifatturiera ind. energetica
Servizi	trasporto e magazzinaggio informazione e comunicazione servizi generali della PA

Professioni (CP2011)	
-	Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
-	Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
-	Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati
-	Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari del legno, del tessile, dell'abbigliamento delle pelli, del cuoio e dell'industria
[... segue ...]	

La tabella ministeriale rileva ai fini della fruizione dell'esonero contributivo nel 2023 da parte dei datori di lavoro del settore privato che assumeranno donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in tali settori o professioni.

Per l'anno 2023, salvo variazioni normative, la misura dell'agevolazione sarà pari al 50% dei contributi e premi assicurativi dovuti dal datore di lavoro per **12 mesi in caso di contratto a termine** e per **18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato** (18 mesi complessivi in caso di trasformazione da termine a indeterminato).

Si ricorda che per il biennio 2021-2022, per effetto della Legge 178/2021 (Legge di Bilancio 2021), la percentuale di esonero è stata portata al 100% con un limite di 6.000 euro annui sottoposta all'autorizzazione dell'Unione Europea (che è stata concessa solo sino a giugno 2022).

Per le assunzioni effettuate successivamente al 30 giugno 2022 al momento è possibile applicare l'esonero originario disciplinato dall'art. 4 commi da 9 a 11 della legge 92/2012 pari al 50% dei contributi e premi assicurativi.

Per l'assunzione di donne sono incentivabili le seguenti casistiche:

- **Donne di qualsiasi età**
"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi" residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (come stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, adottata con Decisione C (2014) 6424 del 16 settembre 2014).
- **Donne di qualsiasi età**
"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere annualmente individuate con decreto interministeriale Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia (per l'anno 2021, D.L. n. 234/2020 - per l'anno 2022, D.l. n. 402/2021 - per l'anno 2023, D.l. n. 327/2022).
- **Donne di qualsiasi età**
"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi", ex Decreto Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017, ovunque residenti.
- **Donne over 50 anni**
disoccupate da almeno 12 mesi

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Contratto di lavoro subordinato (a tempo pieno, ovvero part time), **determinato, e/o indeterminato**: l'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto della base occupazionale dell'azienda.

NATURA INCENTIVO

Il beneficio contributivo è pari alla riduzione del **50% dell'aliquota contributiva** a carico del datore di lavoro (anche sui premi INAIL) per gli iniziali **12 mesi** (in caso di assunzione con contratto a **tempo determinato**). Se il rapporto di lavoro a termine (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per **ulteriori 6 mesi**. Qualora il contratto sia instaurato a **tempo indeterminato**, la riduzione contributiva spetta per un periodo di **18 mesi** dalla data di assunzione. La durata massima dello sgravio contributivo è pari a complessivi 18 mesi.

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

(Fonte: Decreto Interministeriale 16 novembre 2022 n. 327)



Campagna di iscrizione a SAN.ARTI. 2023 per i familiari dei lavoratori dipendenti e per titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane e loro familiari

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Fondo SAN.ARTI. dei:

- familiari dei lavoratori dipendenti iscritti,
- dei titolari d'impresa artigiane, dei soci/collaboratori dell'imprenditore artigiano
- familiari dei titolari, soci e collaboratori iscritti.

L'iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.ARTI. per i soggetti sopra indicati rimane volontaria e potrà essere fatta via web mediante una scheda informatica dedicata predisposta sul sito <http://www.sanarti.it/>. Da quest'anno è possibile iscriversi in qualsiasi momento e versare la quota in unica soluzione o con piccoli importi mensili con addebito automatico ricorrente su carta di credito.

La quota contributiva annuale prevista per i Titolari, Soci e Collaboratori è di **€ 295,00 (o € 25,00 al mese)**, per i Familiari da 0 a 18 anni è di **€ 110,00 (o € 10,00 al mese)** e per i Familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni è di **€ 175,00 (o € 15,00 al mese)**.

Sul sito di SAN.ARTI. è possibile trovare il piano sanitario volontari sia per titolari, soci e collaboratori che per familiari di dipendenti e di titolari, soci e collaboratori con tutte le prestazioni erogate in autogestione direttamente da SAN.ARTI. e da UniSalute per conto di SAN.ARTI. Gli sportelli territoriali di SAN.ARTI. sono a disposizione per qualsiasi informazione ed approfondimento.

(Fonti: sito SAN.ARTI.)



Direttive vincolanti FVG: richiami sulle compensazioni prezzi

Il prezzo regionale costituisce riferimento obbligatorio per la realizzazione di opere in Regione

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale infrastrutture e territorio con nota del 15.10.2022 prot. n. 0185746 ha adottato l'aggiornamento alle Direttive vincolanti in materia di lavori.

In questi ultimi anni diversi sono stati gli interventi legislativi che si sono succeduti in materia di lavori pubblici e che hanno inciso a vario titolo nella materia.

La nostra Regione ha ritenuto necessario aggiornare le Direttive vincolanti emanate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 07.08.2015, integrate con nota del 25.05.2016 e successivamente confermate con nota del 16.08.2017 proprio per cercare di fare chiarezza alle stazioni appaltanti che usufruiscono delle risorse regionali per la realizzazione di opere pubbliche oltre ad offrire a tutte uno strumento interpretativo efficace della disciplina in vigore.

Con questo aggiornamento la Regione ha introdotto anche l'argomento, molto attuale, relativo agli aumenti dei prezzi e costi dell'energia e delle materie prime.

PREMESSE

La Regione prende atto che in questo periodo sono divenute quasi "fisiologiche" specifiche richieste degli operatori economici, rivolte ai committenti, per trovare rimedi al fine di far fronte a:

- a) eccezionali aumenti dei prezzi di specifici materiali (soprattutto acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e derivati);
- b) rincaro straordinario dei costi dell'energia elettrica, gas e petrolio;
- c) difficoltà di reperire le materie prime o anche irreperibilità delle stesse;
- d) ulteriori riflessi negativi, discendenti dal conflitto russo-ucraino, che hanno aggravato difficoltà già preesistenti.

Con le direttive la Regione intende offrire uno strumento di risoluzione di tutte quelle ipotesi di squilibrio in cui:

A) non siano applicabili le norme in materia di compensazione dei prezzi per l'anno 2021 e per il primo semestre 2022,



B) non sia possibile ricorrere alla revisione dei prezzi poiché tale clausola non è stata prevista nel bando/avviso/invito ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, facoltà della stazione appaltante successivamente divenuta obbligo con l'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto sostegni-ter) convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

La Direzione centrale infrastrutture si riserva comunque di valutare i singoli casi e analizzare le possibili soluzioni anche in tema di maggiori costi di esecuzione delle opere.

Per l'Amministrazione Regionale, pur a fronte della sussistenza del principio di vincolatività del contratto, sussiste, contrapposto, un principio di efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione che informa le attività delle stazioni appaltanti, nel caso di specie, finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico e della finalizzazione dell'individuazione del contraente per l'esecuzione di un lavoro di pubblico interesse, che verrebbe mortificato dalla applicazione pedissequa del principio di cui all'art. 1372, comma 1, del Codice civile ("Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge...") in quanto negherebbe la ricerca di ogni soluzione ed imporrebbe il prosieguo dello stesso alle condizioni messe in gara ed oggetto dell'offerta.

GLI STRUMENTI ORDINARI

1. La sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica totale o parziale

Fatte salve disposizioni specifiche (art. 5 della legge 120/2020) il legislatore offre lo strumento ordinario della sospensione dei lavori, disciplinato dall'art. 107 del Codice, che deve ritenersi legittima per i seguenti motivi:

- circostanze speciali (comma 1),
- ragioni di necessità o di pubblico interesse (comma 2),
- cause imprevedibili o di forza maggiore ovvero circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei (comma 4).

In tale ultima circostanza, per la Regione, si collocano tutte quelle ragioni conseguenti agli attuali aumenti dei prezzi, non contrattualmente regolati, che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori.

Pertanto, è legittimo che la stazione appaltante sospenda completamente ovvero solo parzialmente i lavori per la circostanza sopra riferita con l'obiettivo di attendere il superamento della situazione sopra indicata.

In tale caso è opportuno, qualora non previsto, inserire espressamente una clausola che preveda la sospensione parziale o totale nel caso si verifichino situazioni future che possano incidere sulle condizioni di realizzabilità del progetto.

2. Le modifiche contrattuali per riportare ad equità il sinallagma

Le stazioni appaltanti, per appalti indetti in precedenza all'entrata in vigore del Decreto sostegni-ter sopra richiamato, non hanno uno strumento contrattuale per procedere all'adeguamento dei maggiori costi e qualora lo introducano (attraverso apposita perizia di variante che inserisca la clausola di revisione prezzi prevista dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice) non sono

in grado di poterlo attivare se non decorso un anno dall'introduzione, poiché la perizia deve riguardare lavorazioni non ancora eseguite e a nulla può valere per il pregresso. Nel caso di opere finanziate con il PNRR è stato introdotto l'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 che prevede espressamente che tra le circostanze indicate al primo periodo ("circostanze impreviste e imprevedibili") che legittimano la redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) numero 1 del Codice sono incluse "anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera".

Inoltre, il fatto che sempre per le opere finanziate con il PNRR, "senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali".

La Regione ritiene che tale previsione possa essere estesa anche per le opere finanziate con fondi diversi da quelli previsti nel PNRR nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina.

È bene chiarire che la disposizione normativa prevede che la variante venga redatta "senza maggiori oneri per la finanza pubblica" e quindi la sua applicazione non consente di realizzare gli stessi lavori aggiudicati ad un prezzo maggiore legato all'alterazione dei prezzi dei materiali.

Il rapporto contrattuale tuttavia può essere riportato ad equità attraverso la presentazione di prove documentali idonee.

L'avvio di tale soluzione dovrà essere conseguente all'iniziativa dell'impresa che attraverso una documentazione rafforzata dimostri lo squilibrio sostanziale del contratto e ne chieda o la risoluzione per eccessiva onerosità ovvero il riequilibrio del sinallagma contrattuale.

Tale indicazione deve necessariamente essere valutata caso per caso e va gestita dalla stazione appaltante e dal RUP con particolare attenzione: la Direzione centrale infrastrutture è a disposizione per valutare i singoli casi e analizzare le possibili soluzioni.

GLI STRUMENTI STRAORDINARI

Diametralmente opposta è la disciplina introdotta nel 2022 per fare fronte all'eccezionale aumento dei prezzi e che si pone come strumento straordinario di risposta all'aumento dei prezzi ma che non richiede nessuna modifica contrattuale.

Decreto Sostegni-ter

Un primo meccanismo è stato individuato dall'art. 29 del Decreto Sostegni-ter prima citato, mediante l'obbligo di introduzione circa le clausole di revisione prezzi, in deroga all'art.106, comma 1, lettera a, quarto periodo, del Codice, fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, per i lavori la norma prevede che la clausola revisionale si applichi alle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti il decreto con cui il MIMS rileva le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da co-



struzione (semestralmente) e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Si procede a compensazione per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse della stazione appaltante.

Le risorse da impiegare per le compensazioni sono quelle accantonate per:

- imprevisti;
- ulteriori somme derivanti da ribassi d'asta;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati purché riguardanti interventi collaudati o con certificato di regolare esecuzione.

Sono esclusi dal meccanismo compensativo i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La norma prevede la presentazione di istanza da parte dell'appaltatore, a pena di decadenza.

Per il dettaglio dell'applicazione di tale meccanismo di compensazione si rimanda alla tabella in allegato 3, che rappresenta uno schema di lettura dell'articolo in parola. pag 11/12

Decreto aiuti

Un secondo meccanismo è stato introdotto con l'art. 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto aiuti") convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

A supporto della presente trattazione la Regione rimanda alla tabella riepilogativa dell'articolo in allegato 4.

La finalità è sempre quella di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

La norma si applica ai soli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021.

Il perimetro temporale per il riconoscimento di tali maggiori prezzi è che le lavorazioni siano eseguite e contabilizzate dalla Direzione lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

Precisamente, la norma prevede un meccanismo straordinario di adeguamento prezzi mediante adozione del SAL, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando il prezzario regionale aggiornato ai sensi del comma 2 (si farà quindi riferimento al prezzario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1052 dd. 15.07.2022).

Tale norma si applica d'ufficio e non prevede alcuna istanza da parte dell'appaltatore bensì l'immediata rivalutazione del SAL prima della sua emissione.

Le risorse da utilizzare per fare fronte a questo riconoscimento di maggiori costi sono le seguenti:

- a) risorse della stazione appaltante:
 - nel limite del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nonché le ulteriori somme a disposizione del quadro economico di ciascun intervento
 - somme derivanti da ribassi d'asta purché ne sia prevista una diversa destinazione
 - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- b) in via residuale, nel caso in cui le somme disponibili di

cui al punto a) non si rivelassero sufficienti, le risorse dei due fondi appositamente istituiti dal MIMS allo scopo, a cui la stazione appaltante potrà accedere mediante istanza su piattaforma telematica dedicata:

- "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche", di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 32/2019 conv. con mod. dalla legge 55/2019;
- "Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione", di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis), conv. con mod. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per interventi diversi da quelli di cui al punto precedente.

Per le modalità di accesso ai fondi ministeriali si rimanda ai decreti emanati allo scopo.

Gli extra-costi derivanti dalla valorizzazione del SAL utilizzando i prezzi aggiornati in corso d'opera (che saranno comunque riconosciuti nella misura del 90%), calcolati secondo il meccanismo compensativo previsto dal comma 1, non determinano automaticamente un diritto in capo all'appaltatore a vedersi riconosciuti i maggiori oneri così calcolati, in quanto le risorse pubbliche disponibili costituiscono comunque un limite alla liquidazione di detti oneri.

Pertanto, la stazione appaltante procederà all'impegno e al pagamento delle somme come sopra calcolate solo nei limiti delle risorse a sua disposizione e provvederà a formulare istanza di accesso al fondo ministeriale dedicato per le ulteriori risorse necessarie.

Il riconoscimento dei maggiori oneri all'appaltatore da parte della stazione appaltante assume natura onerosa ed è soggetto all'IVA in quanto tra le parti intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, dove i maggiori oneri costituiscono il compenso per i lavori svolti. Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 39 del 13/07/2022.

PREZZARIO REGIONALE

Il prezzario regionale, sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del Codice, rappresenta lo strumento di riferimento per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e pertanto costituisce riferimento obbligatorio per le amministrazioni che realizzano opere sul territorio regionale.

Pertanto, come anche confermato dalla Delibera ANAC n. 768 del 4/09/2019, gli unici prezzari legittimamente riconosciuti risultano quelli aggiornati annualmente dalle Regioni e a tali prezzari le singole stazioni appaltanti devono far riferimento per l'individuazione del costo delle lavorazioni e dei materiali ai fini della determinazione degli importi da porre a base di gara.

Si evidenzia che resta comunque compito del progettista valutare criticamente le singole voci di prezzario da utilizzare ed il relativo prezzo, ritenendo possibile sopperire ad eventuali carenze del prezzario regionale e provvedendo ad individuare nuove voci attraverso analisi puntuali del



prezzo di applicazione, come anche stabilito dal 32, comma 2, del d.PR. 5 ottobre 2010, n. 207.

Si ritiene utile richiamare, in riferimento all'applicazione dell'art. 26 del Decreto Aiuti e al relativo meccanismo compensativo, il parere del MIMS che ha fornito delucidazione nel caso in cui la voce di computo non sia presente nel prezzario regionale locale "...il prezzario da uti-

lizzare è esclusivamente quello vigente nell'ambito della Regione di riferimento, non potendosi, dunque, utilizzare il prezzario di una Regione differente, né un prezzario privato. Per le voci di computo non presenti all'interno del prezzario regionale, si potrà procedere all'analisi dei prezzi sulla scorta di un'aggiornata indagine di mercato, da documentare e motivare adeguatamente".

Obbligo polizza assicurativa per immobili in costruzione

È entrato in vigore il 5 novembre il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 154 del 20 luglio 2022 (GU 247 del 21 ottobre 2022) che riporta il "Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 122/2005".

Si tratta del contratto assicurativo che le imprese di costruzioni sono tenute a stipulare a beneficio dell'acquirente, a fronte di compravendite di immobili "da costruire o in corso di costruzione", al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 122/2005 (che tutela i diritti patrimoniali degli acquirenti e contiene la disciplina sul rilascio di polizze postume decennali) per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi per poi consegnarlo, al momento del rogito, agli acquirenti.

Il suddetto decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente al 5 novembre (15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.), ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l'adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al nuovo decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Le clausole previste nel modello standard di cui all'«Allegato A - Schema Tipo», costituiscono il contenuto minimo della garanzia assicurativa e possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario (ossia l'acquirente). Resta comunque salvo il diritto dell'acquirente di agire in giudizio per il riconoscimento dei danni che non hanno trovato soddisfacimento nella copertura assicurativa.

Ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l'assicuratore

compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell'Allegato B del Decreto, che riporta le informazioni principali (dati identificativi e oggetto della copertura) nonché l'attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all'Allegato C.

Ricordiamo che il D.Lgs 122/05 prevede anche che all'atto della stipula di un contratto preliminare per un immobile da costruire, il costruttore è obbligato (pena nullità del contratto) a consegnare all'acquirente una fidejussione (bancaria o assicurativa) di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso e che deve riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà. Tale fidejussione cessa di efficacia nel momento del trasferimento della proprietà dal costruttore all'acquirente.

Per completezza d'informazione, riportiamo le definizioni, ai fini dei provvedimenti in esame di:

«costruttore»: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi

«immobili da costruire»: gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.





Etichettatura ambientale degli imballaggi: si parte il 1° gennaio 2023

INTERESSATI I PRODUTTORI DI IMBALLAGGI E CHI IMMETTE SUL MERCATO MERCI IMBALLATE

Con il 2023 sarà in vigore l'**etichettatura ambientale degli imballaggi** previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2020.

In sostanza dal 1° gennaio sarà obbligatorio applicare, **su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano**, un'etichetta che fornisca informazioni sulla loro composizione e sulle corrette modalità di smaltimento da parte dei consumatori:

1. Le informazioni sui **materiali** devono essere fornite dai produttori degli imballaggi, indipendentemente dalla loro destinazione (commercio B2B – Business to Business o commercio B2C – Business to Consumer), utilizzando l'apposita codifica alfa-numerica.
2. Le indicazioni sul **corretto smaltimento**, obbligatorie solo per imballaggi destinati al consumatore finale (mercato B2C), sono invece un onere condiviso tra il produttore degli imballaggi e il "riempitore", ovvero il soggetto che li riempie e li destina al consumatore finale.

Il riempitore deve sempre verificare che gli imballaggi siano stati correttamente etichettati dal produttore e, ove desti-

nati ad un consumatore finale, apporre le indicazioni relative al corretto smaltimento qualora non lo abbia già fatto il produttore.

Per adempiere all'obbligo di etichettatura è possibile ricorrere anche a sistemi digitali (App, QR code, siti web, ecc.), a condizione che le modalità di accesso alle informazioni siano chiaramente fruibili da parte del consumatore. Per consentire alle imprese di ottemperare autonomamente alle nuove disposizioni il CONAI ha predisposto uno specifico sito dedicato all'etichettatura ambientale:

<https://www.etichetta-conai.com>

Il sito include una guida completa agli adempimenti ed un semplice software per la creazione della propria etichetta (<http://e-tichetta.conai.org/#/crea>).

Attenzione! **La violazione degli obblighi comporta sanzioni molto rilevanti** (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro).

Gli obblighi di etichettatura decorrono dal 1° gennaio 2023, ma è possibile commercializzare o utilizzare (riempire) imballaggi non etichettati purché immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2022, fino ad esaurimento scorte. L'acquisto in data antecedente al 2023 deve essere dimostrabile.

Autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera: scadenza nel 2023

Interessate: pulitintolavanderie, carrozzerie, falegnamerie, officine meccaniche

Molte delle attività soggette all'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera hanno potuto aderire, a partire dal 2008, alle autorizzazioni di carattere generale emanate dalla Provincia (competenza passata poi alla Regione) grazie ai ridotti consumi di materie prime (art. 272 del D.Lgs. 152/06).

Queste autorizzazioni, inizialmente valide per un periodo di 10 anni, sono state prorogate a 15 anni dalla Regione FVG con Decreto n. 385/ANB del 29/01/2018 e cominceranno pertanto a scadere a partire dai primi mesi del 2023.

Per poter continuare a svolgere l'attività responsabile delle emissioni, dovrà essere presentata istanza di rinnovo.

Le attività maggiormente coinvolte sono (elenco esemplificativo e non esaustivo): pulitintolavanderie, autocarrozzerie che effettuano verniciatura, officine meccaniche che effettuano saldatura e/o verniciatura dei metalli, falegnamerie). Si invitano gli interessati a verificare la data di adesione all'autorizzazione, ed a contattare gli uffici Ambiente di Confartigianato per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Notifica preliminare dei cantieri edili: dal 1° gennaio 2023 la trasmissione è solo telematica

Dal 1° gennaio 2023 in Friuli Venezia Giulia sarà obbligatorio segnalare l'avvio dei lavori edili mediante notifica ex art. 99 del D.Lgs 81/08 solo attraverso il Portale Regionale Cantieri

<https://portalecantieri.regione.fvg.it/login>

La "notifica preliminare" ex art. 99 del D.Lgs. 81/2008 è una comunicazione obbligatoria da parte del committente o del responsabile lavori per tutti i cantieri in cui operano 2 o più imprese, anche non contemporaneamente, oppure

in cui opera un'unica impresa con entità presunta dei lavori pari o superiore a 200 uomini/giorno.

Attraverso il portale, il cui accesso avviene al momento tramite SPID, sarà possibile raggiungere con un unico invio tutti gli Enti competenti (Azienda Sanitaria, Ispettorato del Lavoro, Prefettura e Cassa Edile).

Per supporto telefonico in caso di malfunzionamento sono attivi il numero verde 800 098 788 e per le chiamate da cellulare o dall'estero il numero 040 06 49 013.



Nomina del consulente ADR per gli speditori a partire da gennaio: la posizione di Confartigianato

Con l'entrata in vigore dell'ADR ed. 2023, l'accordo internazionale che disciplina il trasporto di merci pericolose su strada, a partire dal 1° gennaio scatterà l'obbligo di nomina del consulente ADR anche per "le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori" (punto 1.6.1.44).

Secondo alcune interpretazioni, tra i soggetti qualificati come "speditori" rientrerebbero i produttori di rifiuti pericolosi, i quali peraltro – a causa di un mancato allineamento tra normative concorrenti – non usufruirebbero delle esenzioni già previste dal DM 4 luglio 2000 per i caricatori e i trasportatori.

La posizione di Confartigianato, chiarita con Circolare inviata il 20 dicembre alle sedi territoriali, è la seguente: "[...] con riferimento ai quesiti che continuano a pervenire in ordine alla definizione del corretto ambito di applicazione della disciplina afferente alla individuazione di un **consulente ADR**, a partire dal 1° gennaio 2023, per il trasporto di merci pericolose su strada (secondo la Direttiva Europea 2020/1833), in mancanza, al momento, di chiarimenti ufficiali, si ritiene di poter fornire indicazioni in ordine alla **esclusione**, dal suddetto ambito di applicazione, **dei produttori di rifiuti pericolosi** in quanto non possono essere considerati destinatari diretti degli adempimenti e degli obblighi fissati dalla normativa in parola.

In particolare, infatti, la direttiva in oggetto si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada ed il relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico. Quindi in modo evidente trattasi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già al produttore del rifiuto pericoloso, il quale resta unicamente obbligato alla corretta classificazione ed al giusto conferimento ad una impresa di smaltimento specificamente autorizzata, con incarico formalizzato nell'ambito di uno specifico rapporto contrattuale e non già anche a dorarsi di un consulente ADR.

A sostegno di quanto appena messo in evidenza, in primo luogo vi è la considerazione che non esiste una corrispondenza diretta fra la categoria dei rifiuti pericolosi come individuati dal "Codice dell'Ambiente" di cui al D.Lvo n. 152/2006 e le merci pericolose individuate nell'ambito dell'accordo internazionale ADR.

Fermo restando, pertanto, che sarebbe auspicabile un in-

tervento in via interpretativa da parte delle amministrazioni competenti, deve potersi concludere che, comunque, ad avviso della scrivente Confederazione, al fine di individuare il corretto ambito di applicazione della normativa in discorso, dal tenore letterale della norma appare evidente la volontà del legislatore di **escludere dall'obbligo di nomina di un consulente ADR, le attività di "imballaggio, carico, riempimento o scarico" non direttamente connesse all'attività di trasporto di merci pericolose e che non costituiscono, quindi, un segmento funzionale di detta attività di trasporto.**

Quanto descritto sopra riferito ai rifiuti, in ogni caso si ritiene che possa essere mutuato anche nel caso di merci pericolose, laddove esista un contratto di spedizione stipulato con aziende autorizzate al trasporto ADR di merci pericolose".

Confartigianato si è già attivata presso i Ministeri competenti chiedendo che sia chiarita al più presto l'esclusione dell'obbligo per i produttori di rifiuti pericolosi, e che siano estese agli speditori le esenzioni già previste per caricatori e trasportatori.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già risposto, con nota esplicativa del 21 dicembre 2022, che **la nomina del consulente ADR si possa non applicare:**

- alle imprese le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 dell'ADR (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR);
- alle imprese che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell'accordo ADR).

In via cautelativa, in attesa della piena ufficialità, si suggerisce alle aziende che abbiano in programma il conferimento di rifiuti pericolosi nel mese di gennaio, o comunque nei primi mesi del 2023, di procrastinare tale operazione nei limiti consentiti dal deposito temporaneo (massimo 1 anno dalla produzione del rifiuto).





Confartigianato
Imprese

IMPRESA, IL VALORE CHE SI RINNOVA

Scegli il futuro
con noi

#NoiConfartigianato

#CostruttoriDiFuturo

WWW.CONFARTIGIANATO.IT

